

STATUTO

LAB.BICICLARIO SOCIETA' COOPERATIVA

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: TERNI TR VIA SANT'ANTONIO 46

Numero REA: TR - 110048

Codice fiscale: 01602300558

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 06-10-2021 - Statuto completo	2
--	---

	Allegato "B" alla raccolta n. 33.455	
	TITOLO I	
	DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA	
	Art. 1 (Denominazione)	
	E' costituita, con sede nel Comune di Terni, la	
	Società denominata "Lab.Biciclarlo Società	
	Cooperativa" .	
	La Cooperativa potrà istituire sedi secondarie,	
	succursali, agenzie e rappresentanze, sia in Italia	
	che all'estero, nei modi e termini di legge.	
	Per tutto quanto non espressamente previsto nel	
	presente statuto e nei relativi regolamenti attuativi,	
	si applicano le disposizioni del codice civile e delle	
	leggi speciali sulle cooperative, nonchè le	
	disposizioni in materia di società a responsabilità	
	limitata, in quanto compatibili con la disciplina	
	cooperativistica.	
	Art. 2 - Durata e adesioni	
	La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2060 e	
	potrà essere prorogata con deliberazione	
	dell'assemblea.	
	TITOLO II	
	SCOPO - OGGETTO	
	Art. 3 (Scopo mutualistico)	
	Lo scopo che i soci lavoratori della cooperativa	

	intendono perseguire è quello di ottenere, tramite la	
	gestione in forma associata continuità di occupazione	
	lavorativa e le migliori condizioni economiche,	
	sociali e professionali.	
	La cooperativa, nello svolgimento della propria	
	attività, si avvale, prevalentemente, delle	
	prestazioni lavorative dei soci.	
	La cooperativa può svolgere la propria attività anche	
	con terzi.	
	La cooperativa potrà svolgere la propria attività	
	avvalendosi anche delle prestazioni lavorative di	
	soggetti diversi dai soci.	
	Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali, come	
	disposto dalla L. 3 aprile 2001, n. 142 e successive	
	modificazioni ed integrazioni, i soci instaurano con	
	la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in	
	forma subordinata o autonoma, ovvero in qualsiasi	
	altra forma consenta la legislazione italiana.	
	La tutela dei soci lavoratori viene esercitata dalla	
	cooperativa e dalle Associazioni di rappresentanza,	
	nell'ambito delle leggi in materia degli statuti	
	sociali e dei regolamenti.	
	La cooperativa deve essere retta e disciplinata dai	
	principi della mutualità prevalente, ai sensi	
	dell'art. 2514 c.c..	

	La gestione sociale deve essere orientata al	
	conseguimento dei parametri di scambio mutualistico	
	prevalente di cui agli articoli 2512 e 2513 del codice	
	civile.	
	Su delibera dell'organo amministrativo potrà aderire	
	all'Associazione Nazionale di categoria ed alla	
	relativa Associazione Regionale aderente alla Lega	
	Nazionale Cooperative e Mutue, nonchè ad altri	
	organismi economici o sindacali che si propongano	
	iniziative di attività mutualistiche,	
	cooperativistiche, di lavoro o di servizio.	
	Art. 4 (Oggetto sociale)	
	La società, ha per oggetto le attività di seguito	
	indicate (da svolgersi avvalendosi principalmente del	
	lavoro dei soci cooperatori) e specificatamente:	
	1 - l'esercizio e la gestione di alberghi, ristoranti,	
	trattorie, mense, tavole calde e fredde, caffetterie,	
	pizzerie, sale da bar, pasticcerie, discoteche o	
	simili, con annessi locali di gioco e svago, nei	
	limiti di legge, e l'inerente commercio al dettaglio e	
	all'ingrosso di bevande alcoliche e analcoliche,	
	liquori, sciroppi, essenze ed estratti, prodotti	
	alimentari, freschi e conservati, anche del genere di	
	latteria, pasticceria, panetteria e gelateria,	
	prodotti simili o assimilati, con inoltre produzione	

	propria di dolci e gelati; l'organizzazione di	
	incontri e feste ed in genere di attività aggregative	
	per i giovani mirate al loro benessere psichico e	
	mentale anche in esercizi pubblici; la produzione e	
	l'organizzazione di attività musicali e teatrali;	
	l'organizzazione di buffet presso terzi, servizi di	
	catering, convegni, feste, intrattenimento e svago;	
	2 - la promozione dell'uso della bicicletta oltre che	
	in ambito urbano soprattutto come valida alternativa	
	di mobilità attiva sostenibile (ciclo-pedonale)	
	gestendo l'acquisizione, la manutenzione e riparazione	
	ed il noleggio e il commercio di biciclette e	
	facilitando e promuovendo la pedagogia di	
	autoriparazione delle biciclette; ed allestendo e	
	gestendo servizi di gestione del trasporto di merci e	
	persone, nel rispetto ed entro i limiti della	
	normativa vigente, e di recapitazione di consegna a	
	domicilio con mezzi carbon-free a propulsione	
	elettro-muscolare e ad impatto 0 (sia di proprietà	
	della società sia di terzi), in proprio e/o per conto	
	terzi; e servizi di recupero/restauro e vendita di	
	oggetti usati e di antiquariato;	
	3. - la realizzazione di interventi innovativi in	
	ambito sociale con particolare attenzione alla	
	mobilità attiva sostenibile (ciclo-pedonale) e ai	

	modelli di welfare, ai processi partecipativi, al tema	
	dei beni comuni ed ai percorsi di rigenerazione urbana	
	e di valorizzazione del patrimonio culturale e del	
	patrimonio architettonico e di educazione ambientale	
	anche attraverso la gestione di attività ristorative e	
	ricreative funzionali a tali fini, di promozione dello	
	sviluppo sostenibile e di riduzione degli sprechi,	
	nonchè di educazione popolare, di autoapprendimento e	
	di promozione della cultura del riciclo, sia	
	autonomamente che in partenariato con le strutture	
	socio educative e associative che operano nel sociale,	
	e con le amministrazioni locali interessate allo	
	sviluppo di tali tematiche;	
	4 - realizzazione di attività di ricerca ed erogazione	
	di servizi e attività culturali ed iniziative relative	
	alle tematiche ambientali e di aggregazione sociale	
	inclusiva;	
	5 - promozione e realizzazione di attività legate alla	
	filiera del turismo sociale e sostenibile.	
	La cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi	
	giuridici necessari o utili alla realizzazione degli	
	scopi sociali. Potrà assumere partecipazioni in altre	
	imprese, consorzi ed associazioni, a scopo di stabile	
	investimento e non di collocamento sul mercato.	
	La cooperativa si propone di stimolare lo spirito di	

	previdenza e di risparmio dei soci, in conformità alle	
	vigenti disposizioni di legge in materia, istituendo	
	una sezione di attività, disciplinata da apposito	
	regolamento, per la raccolta dei prestiti, limitata ai	
	solì soci ed effettuata esclusivamente ai fini del	
	conseguimento dell'oggetto sociale e con impiego delle	
	somme raccolte solo per operazioni strettamente	
	funzionali al perseguimento dell'oggetto sociale. E'	
	pertanto tassativamente vietata la raccolta del	
	risparmio fra il pubblico sotto ogni forma.	
	La cooperativa si propone, inoltre, di costituire	
	fondi per lo sviluppo tecnologico o per la	
	ristrutturazione o il potenziamento aziendale.	
	La cooperativa si propone, altresì, l'adozione di	
	procedure di programmazione pluriennale finalizzate	
	allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale.	
	TITOLO III	
	SOCI	
	Art. 5 (Soci ordinari)	
	Il numero dei soci è illimitato e non può essere	
	inferiore al minimo stabilito dalla legge.	
	Possono essere soci tutte le persone fisiche aventi la	
	capacità di agire, ed in particolare coloro che	
	abbiano maturato una capacità professionale nei	
	settori di cui all'oggetto della cooperativa o che	

	comunque possano collaborare al raggiungimento dei	
	fini sociali con la propria attività lavorativa o	
	professionale.	
	L'ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo	
	dello scambio mutualistico e all'effettiva	
	partecipazione del socio all'attività economica della	
	cooperativa; l'ammissione deve essere coerente con la	
	capacità economica della cooperativa di soddisfare gli	
	interessi dei soci, anche in relazione alle strategie	
	imprenditoriali di medio e lungo periodo.	
	Inoltre, le nuove ammissioni non devono compromettere	
	l'erogazione del servizio mutualistico in favore dei	
	soci preesistenti.	
	Non possono essere soci coloro che, esercitando in	
	proprio imprese identiche o affini a quella della	
	cooperativa, svolgano un'attività effettivamente	
	concorrente o in contrasto con quella della	
	cooperativa stessa. A tal fine, l'organo	
	amministrativo dovrà valutare i settori ed i mercati	
	economici in cui operano i soci, nonchè le loro	
	dimensioni imprenditoriali.	
	Art. 6 (Soci speciali)	
	L'organo amministrativo può deliberare, nei limiti	
	previsti dalla legge, l'ammissione di nuovi soci	
	cooperatori in una categoria speciale in ragione	

	dell'interesse alla loro formazione professionale.	
	L'organo amministrativo può ammettere alla categoria	
	dei soci speciali coloro che debbano completare o	
	integrare la loro formazione professionale in ragione	
	del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in	
	coerenza con le strategie di medio e lungo periodo	
	della cooperativa.	
	La delibera di ammissione dell'organo amministrativo,	
	in conformità con quanto previsto da apposito	
	regolamento, stabilisce:	
	1. la durata del periodo di formazione o di	
	inserimento del socio speciale;	
	2. i criteri e le modalità attraverso i quali si	
	articolano le fasi di formazione professionale o di	
	inserimento nell'assetto produttivo della cooperativa;	
	3. la quota che il socio speciale deve sottoscrivere	
	al momento dell'ammissione, in misura comunque non	
	superiore al 20% (venti per cento) di quello previsto	
	per i soci ordinari.	
	Ai soci speciali può essere erogato il ristorno,	
	previsto dall'articolo 23, anche in misura inferiore	
	ai soci ordinari, in relazione ai costi di formazione	
	professionale o di inserimento nell'impresa	
	cooperativa. Ai soci speciali non spetta comunque	
	l'attribuzione dei ristorni nelle forme di aumento del	

	capitale sociale.	
	Il socio appartenente alla categoria speciale ha	
	diritto di partecipare alle assemblee ed esercita il	
	diritto di voto solamente in occasione delle assemblee	
	convocate per l'approvazione del bilancio.	
	Il socio appartenente alla categoria speciale non può	
	essere eletto amministratore.	
	I soci speciali non possono esercitare i diritti	
	previsti dall'articolo 2476 del codice civile.	
	I soci speciali possono recedere nei casi previsti	
	dalla legge e dall'articolo 11 del presente statuto.	
	Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto	
	sociale e il rapporto mutualistico dalla comunicazione	
	del provvedimento di accoglimento della domanda.	
	I soci speciali possono essere esclusi, anche prima	
	della data di scadenza del periodo di formazione od	
	inserimento, nei casi previsti dalla legge e	
	dall'articolo 12 del presente statuto.	
	Alla data di scadenza del periodo di formazione od	
	inserimento, il socio speciale è ammesso a godere i	
	diritti che spettano agli altri soci cooperatori a	
	condizione che, come previsto dal regolamento e dalla	
	delibera di ammissione, egli abbia rispettato i doveri	
	inerenti la formazione professionale, conseguendo i	
	livelli qualitativi prestabiliti dalla cooperativa,	

	ovvero abbia rispettato gli impegni di partecipazione	
	all'attività economica della cooperativa, finalizzati	
	al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale.	
	In tal caso, l'organo amministrativo deve comunicare	
	la delibera di ammissione in qualità di socio	
	ordinario all'interessato, secondo le modalità e con	
	gli effetti previsti dall'articolo 7.	
	In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli,	
	l'organo amministrativo può deliberare il	
	provvedimento di esclusione nei confronti del socio	
	speciale secondo i termini e le modalità previste	
	dall'articolo 12.	
	Art. 7 (Domanda di ammissione)	
	Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare	
	all'organo amministrativo domanda scritta che dovrà	
	contenere:	
	a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data	
	e luogo di nascita;	
	b) l'indicazione della effettiva attività svolta,	
	della condizione professionale, delle specifiche	
	competenze possedute;	
	c) la dichiarazione di non svolgere attività	
	concorrenti o in contrasto con quella della	
	cooperativa;	
	d) l'ammontare della quota che propone di	

	sottoscrivere, la quale non dovrà comunque essere	
	inferiore, né superiore al limite minimo e massimo	
	fissati dalla legge;	
	e) la dichiarazione di attenersi al presente statuto	
	ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi	
	sociali;	
	f) la dichiarazione di accettazione della clausola	
	compromissoria di cui all'articolo 35 del presente	
	statuto.	
	L'organo amministrativo, accertata la sussistenza dei	
	requisiti e delle condizioni di cui al precedente	
	articolo 5 e l'inesistenza delle cause di	
	incompatibilità indicati dal medesimo art. 5, delibera	
	entro sessanta giorni sulla domanda e stabilisce le	
	modalità ed i termini per il versamento del capitale	
	sociale.	
	La delibera di ammissione deve essere comunicata	
	all'interessato e annotata a cura degli amministratori	
	nel libro dei soci.	
	Qualora l'accoglimento della domanda di ammissione -	
	anche di quella relativa a soci appartenenti alla	
	categoria speciale di cui al precedente articolo 6 -	
	determini il superamento dei limiti previsti	
	dall'articolo 2519, comma 2, del codice civile e,	
	conseguentemente, l'obbligo per la cooperativa di	

	applicare le disposizioni in materia di società per	
	azioni, gli amministratori devono convocare	
	l'assemblea per la modificazione dello statuto.	
	In tal caso, la delibera di ammissione deve essere	
	comunicata all'interessato e annotata a cura degli	
	amministratori nel libro dei soci dopo che l'assemblea	
	abbia proceduto alla modificazione dello statuto.	
	In caso di rigetto della domanda di ammissione, gli	
	amministratori devono motivare entro sessanta giorni	
	la relativa delibera e comunicarla all'interessato. In	
	tal caso, l'aspirante socio può, entro sessanta giorni	
	dalla comunicazione, chiedere che sulla domanda di	
	ammissione si pronunci l'assemblea dei soci in	
	occasione della sua prima successiva convocazione.	
	Nel caso di deliberazione difforme da quella	
	dell'organo amministrativo, quest'ultimo è tenuto a	
	recepire quanto stabilito dall'assemblea con	
	deliberazione da assumersi entro trenta giorni dalla	
	data dell'assemblea stessa.	
	L'organo amministrativo illustra nella relazione di	
	bilancio le ragioni delle determinazioni assunte con	
	riguardo all'ammissione di nuovi soci.	
	Art. 8 (Obblighi del socio)	
	I soci sono obbligati:	
	a) al versamento:	

	- della quota sottoscritta con le modalità e nei	
	termini previsti dal precedente art. 7;	
	- della tassa di ammissione, a titolo di rimborso	
	delle spese di istruttoria della domanda di	
	ammissione;	
	- del sovrapprezzo, eventualmente determinato	
	dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su	
	proposta degli amministratori;	
	b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti	
	interni e delle deliberazioni legalmente adottate	
	dagli organi sociali;	
	c) a mettere a disposizione le loro capacità	
	professionali e il loro lavoro in relazione al tipo e	
	allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità	
	delle prestazioni di lavoro disponibile per la	
	cooperativa stessa, come previsto nell'ulteriore	
	rapporto instaurato e ferme restando le esigenze della	
	cooperativa.	
	Per tutti i rapporti con la cooperativa il domicilio	
	dei soci è quello risultante dal libro soci.	
	Art. 9 (Diritti dei soci)	
	I soci che non partecipano all'amministrazione hanno	
	diritto di avere dagli amministratori notizie sullo	
	svolgimento degli affari sociali e di consultare,	
	anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri	

	sociali e i documenti relativi all'amministrazione.	
	Art. 10 (Perdita della qualità di socio)	
	La qualità di socio si perde:	
	per recesso, esclusione, fallimento o per causa di	
	morte.	
	Art. 11 (Recesso del socio)	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere	
	il socio:	
	a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	b) che non si trovi più in grado di partecipare al	
	raggiungimento degli scopi sociali.	
	La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con	
	raccomandata alla società.	
	Spetta all'organo amministrativo constatare, entro	
	sessanta giorni dalla comunicazione di recesso, se	
	ricorrano i motivi che, a norma della legge e del	
	presente statuto, legittimino il recesso.	
	Qualora i presupposti del recesso non sussistano, gli	
	amministratori devono darne immediata comunicazione al	
	socio che, entro sessanta giorni dal ricevimento della	
	comunicazione, può attivare le procedure arbitrali di	
	cui al successivo articolo 35.	
	Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto	
	sociale dalla comunicazione del provvedimento di	
	accoglimento della domanda, trasmessa all'interessato	

	mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.	
	Per quanto riguarda i rapporti mutualistici, salva	
	diversa e motivata delibera dell'organo	
	amministrativo, il recesso ha effetto con la chiusura	
	dell'esercizio in corso.	
	Art. 12 (Esclusione)	
	L'esclusione sarà deliberata dall'organo	
	amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla	
	legge, nei confronti del socio:	
	a) che perda i requisiti per l'ammissione alla	
	cooperativa;	
	b) che non ottemperi alle disposizioni del presente	
	statuto, dei regolamenti sociali, delle deliberazioni	
	legalmente adottate dagli organi sociali, con	
	inadempimenti che non consentano la prosecuzione del	
	rapporto;	
	c) che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel	
	versamento della quota sociale sottoscritta o nei	
	pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro	
	titolo verso la società;	
	d) che venga a trovarsi in una delle situazioni di	
	incompatibilità previste dall'art. 5, o che comunque	
	svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza	
	alla cooperativa;	
	e) che nell'esecuzione del proprio lavoro commetta	

	atti valutabili quale notevole inadempimento degli	
	obblighi sociali;	
	f) che arrechi, in qualunque modo, gravi danni	
	materiali alla cooperativa o assuma iniziative o	
	comportamenti pregiudizievoli per il conseguimento	
	dello scopo mutualistico o dell'oggetto sociale;	
	g) che venga condannato con sentenza penale	
	irrevocabile per reati che importino l'interdizione	
	anche temporanea dai pubblici uffici, nonchè per	
	reati che, per le modalità di esecuzione e la	
	gravità, non consentano la prosecuzione del rapporto;	
	h) che abbia subito un provvedimento di licenziamento	
	per giustificato motivo oggettivo nell'ambito delle	
	fattispecie disciplinate da norme di legge ai fini	
	dell'erogazione di strumenti pubblici a sostegno del	
	reddito dei lavoratori;	
	i) che nell'esecuzione del rapporto di lavoro	
	subordinato subisca un provvedimento di licenziamento	
	per motivi disciplinari, per giusta causa o	
	giustificato motivo soggettivo;	
	l) il cui ulteriore rapporto di lavoro non	
	subordinato sia stato risolto dalla cooperativa per	
	inadempimento.	
	Contro la deliberazione di esclusione il socio, entro	
	sessanta giorni dalla comunicazione inviata mediante	

	lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, può	
	attivare le procedure arbitrali di cui all'articolo 35.	
	L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel	
	libro dei soci, da farsi a cura dell'organo	
	amministrativo.	
	Art. 13 (Liquidazione)	
	I soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto	
	al rimborso del capitale da essi effettivamente	
	versato ed eventualmente rivalutato ai sensi dei	
	successivi articoli 23 e 26, lettera c), la cui	
	liquidazione - eventualmente ridotta in proporzione	
	alle perdite imputabili al capitale - avrà luogo sulla	
	base del bilancio dell'esercizio nel quale si è	
	verificato lo scioglimento del rapporto sociale.	
	Il pagamento deve essere fatto entro 180 (centottanta)	
	giorni dall'approvazione del bilancio stesso.	
	La liquidazione o il rimborso della frazione di	
	capitale assegnata al socio ai sensi del successivo	
	articolo 23, può essere corrisposta in più rate,	
	unitamente agli interessi legali, entro un termine	
	massimo di 5 (cinque) anni.	
	Art. 14 (Morte del socio)	
	In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del	
	socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso	
	delle quote interamente liberate, eventualmente	

	rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al	
	precedente articolo 13.	
	Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno	
	presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione	
	del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea	
	documentazione, dalla quale risulti chi sono gli	
	aventi diritto.	
	Nell'ipotesi di più eredi o legatari, essi dovranno	
	indicare quello tra essi che li rappresenterà di	
	fronte alla Società entro 6 (sei) mesi dalla data del	
	decesso.	
	In difetto di tale designazione si applica l'art.	
	2347, commi 2 e 3 del codice civile.	
	Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione	
	alla Società possono richiedere di subentrare nella	
	partecipazione del socio deceduto. L'ammissione sarà	
	deliberata dall'Organo amministrativo, previo	
	accertamento dei requisiti, con le modalità e le	
	procedure di cui al precedente art. 7. In mancanza si	
	provvede alla liquidazione ai sensi del precedente	
	art. 13.	
	Art. 15 (Termini di decadenza, limitazioni al	
	rimborso, responsabilità dei soci cessati)	
	I soci receduti od esclusi e gli eredi del socio	
	deceduto dovranno richiedere il rimborso della quota	

	versata entro i 2 (due) anni dalla data di	
	approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo	
	scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.	
	Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso	
	nel termine suddetto saranno devolute con	
	deliberazione dell'organo amministrativo al fondo di	
	riserva legale.	
	Art. 16 (Trattamento normativo ed economico dei soci	
	lavoratori)	
	Il trattamento economico e normativo dei soci	
	lavoratori è determinato da apposito regolamento,	
	approvato dall'assemblea dei soci, tenendo conto della	
	natura subordinata o diversa da quella subordinata del	
	rapporto di lavoro instaurato con i medesimi.	
	In particolare, per i soci titolari di ulteriore	
	rapporto di lavoro subordinato, il regolamento	
	richiama i contratti collettivi applicabili, nonchè il	
	riferimento ai minimi della contrattazione collettiva	
	nazionale, tenendo, altresì, conto della quantità e	
	qualità del lavoro prestato.	
	Per i soci aventi rapporti di lavoro differenti da	
	quello di lavoro subordinato, il trattamento	
	complessivo dei soci sarà proporzionato alla qualità e	
	quantità del lavoro prestato e, comunque, in assenza	
	di contratti o accordi collettivi specifici, non	

	inferiore ai compensi medi in uso per prestazioni	
	analoghe.	
	Il regolamento può definire i parametri di carattere	
	economico, produttivo e finanziario in presenza dei	
	quali l'assemblea può dichiarare lo stato di crisi	
	aziendale e stabilire le misure da adottare per farvi	
	fronte.	
	La cooperativa cura l'inserimento lavorativo del socio	
	nell'ambito della propria struttura organizzativa	
	aziendale favorendone la piena occupazione in base	
	alle esigenze produttive.	
	In presenza di ragioni di mercato, produttive ed	
	organizzative che non consentano l'utilizzo in tutto o	
	in parte dei soci lavoratori, l'organo amministrativo	
	potrà deliberare la sospensione e/o la riduzione della	
	prestazione lavorativa del socio.	
	L'eventuale periodo di inattività sarà considerato, ai	
	fini normativi ed economici periodo neutro a tutti gli	
	effetti.	
	TITOLO IV	
	SOCI SOVVENTORI - STRUMENTI FINANZIARI	
	Art. 17 (Soci sovventori)	
	Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III	
	del presente statuto, possono essere ammessi alla	
	Cooperativa soci sovventori, di cui all'art. 4 della	

	legge 31.01.92, n. 59.	
	Art. 18 (Conferimento e quote dei soci sovventori)	
	I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad	
	oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono	
	rappresentati da quote nominative trasferibili del	
	valore di Euro 1.000.	
	Ogni socio deve sottoscrivere una quota del valore	
	minimo di Euro 1.000.	
	Art. 19 (Alienazione delle quote dei soci sovventori)	
	Salvo che sia diversamente disposto dall'Assemblea dei	
	soci in occasione della emissione dei titoli, le quote	
	dei sovventori possono essere sottoscritte e	
	trasferite esclusivamente previo gradimento	
	dell'Organo Amministrativo.	
	In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente	
	indicato dal socio che intende trasferire i titoli,	
	l'Organo Amministrativo provvederà ad indicarne altro	
	gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere a	
	chiunque.	
	Il socio che intenda trasferire le quote deve	
	comunicare all'Organo Amministrativo il proposto	
	acquirente e lo stesso deve pronunciarsi entro 60	
	(sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione.	
	Art. 20 (Deliberazione di emissione)	
	L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori	

	deve essere disciplinata con deliberazione	
	dell'Assemblea, con la quale devono essere stabiliti:	
	a) l'importo complessivo dell'emissione;	
	b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata	
	dall'Organo Amministrativo, del diritto di opzione dei	
	soci cooperatori sulle quote emesse;	
	c) il termine minimo di durata del conferimento;	
	d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili	
	e gli eventuali privilegi attribuiti alle quote, fermo	
	restando che il tasso di remunerazione non può essere	
	maggiorato in misura superiore a 2 punti rispetto al	
	dividendo previsto per i soci cooperatori;	
	e) i diritti patrimoniali in caso di recesso.	
	A tutti i detentori delle quote di sovvenzione, ivi	
	compresi i destinatari delle quote che siano anche	
	soci cooperatori, spettano da 1 a 5 voti, in relazione	
	all'ammontare dei conferimenti, come di seguito	
	indicato:	
	- n. 1 voto per conferimenti fino ad Euro 1.000;	
	- n. 2 voti per conferimenti fino ad Euro 2.000;	
	- n. 3 voti per conferimenti fino ad Euro 3.000;	
	- n. 4 voti per conferimenti fino ad Euro 4.000;	
	- n. 5 voti per conferimenti superiori ad Euro 5.000.	
	I soci sovventori non possono esprimere più di un	
	terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci	

	presenti o rappresentati in assemblea generale.	
	Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite,	
	l'incidenza dei voti spettanti ai soci sovventori	
	sarà ridotta, applicando un coefficiente correttivo	
	determinato dal rapporto tra il numero massimo dei	
	voti ad essi attribuiti per legge e il numero di voti	
	da essi portati.	
	La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i	
	compiti che vengono attribuiti all'Organo di	
	Amministrazione ai fini dell'emissione dei titoli.	
	Art. 21 (Recesso dei soci sovventori)	
	Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del codice	
	civile, ai soci sovventori il diritto di recesso	
	spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata	
	del conferimento stabilito dall'Assemblea in sede di	
	emissione delle quote a norma del precedente articolo.	
	Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni	
	concernenti i requisiti di ammissione e le cause di	
	incompatibilità previste per i soci cooperatori.	
	Art. 22 (Strumenti finanziari)	
	Con deliberazione dell'assemblea, assunta con le	
	modalità di cui all'articolo 2480 c.c., la Cooperativa	
	può emettere titoli di debito, nonchè strumenti privi	
	di diritti di amministrazione, ad investitori	
	professionali soggetti a vigilanza prudenziale e ad	

	investitori qualificati rispettivamente ai sensi	
	dell'articolo 2483 c.c. e dell'articolo 111-octies	
	delle d.a.t. del cod. civ.	
	In tal caso, con apposito regolamento approvato dalla	
	stessa assemblea, sono stabiliti:	
	- l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei	
	titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario;	
	- le eventuali modalità di circolazione, nel rispetto	
	di quanto previsto dall'articolo 2483 c.c.;	
	- i criteri di determinazione del rendimento e le	
	modalità di corresponsione degli interessi ovvero di	
	partecipazione agli utili;	
	- l'eventuale termine di scadenza e le modalità di	
	rimborso.	
	La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i	
	compiti che vengono attribuiti all'organo	
	amministrativo ai fini del collocamento dei titoli.	
	All'assemblea speciale dei possessori dei titoli di	
	cui al presente articolo ed al relativo rappresentante	
	comune si applica quanto previsto dagli articoli 2363	
	e seguenti c.c., in quanto compatibili con le	
	successive disposizioni del presente statuto.	
	TITOLO V	
	RISTORNI	
	Articolo 23 (Ristorni)	

	L'assemblea che approva il bilancio può deliberare, su	
	proposta dell'organo amministrativo, in materia di	
	ristorno ai soci cooperatori, nel rispetto dei limiti	
	e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente,	
	dalle disposizioni del presente statuto e dal relativo	
	apposito regolamento.	
	Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori	
	proporzionalmente alla qualità e alla quantità degli	
	scambi mutualistici, stabiliti di volta in volta	
	dall'Assemblea dei Soci.	
	L'assemblea può deliberare la ripartizione dei	
	ristorni a ciascun socio:	
	a. in forma liquida;	
	b. mediante aumento proporzionale delle rispettive	
	quote.	
	TITOLO VI	
	PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE	
	Art. 24 (Elementi costitutivi)	
	Il patrimonio della cooperativa è costituito:	
	a. dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:	
	- dai conferimenti effettuati dai soci ordinari,	
	rappresentati da quote, ciascuna del valore non	
	inferiore ad euro 25 (euro venticinque) e non	
	superiore ai limiti stabiliti dalla legge;	
	- dai conferimenti effettuati dai soci sovventori,	

	confluenti nel fondo per il potenziamento aziendale;	
	b. dagli strumenti privi di diritti di amministrazione	
	di cui al precedente articolo 22;	
	c. dalla riserva legale formata con gli utili di cui	
	all'articolo 26 e con il valore delle quote	
	eventualmente non rimborsate ai soci receduti od	
	esclusi ed agli eredi dei soci deceduti;	
	d. dall'eventuale sovrapprezzo formato con le somme	
	versate dai soci ai sensi del precedente articolo 8;	
	e. dalla riserva straordinaria;	
	f. dalle eventuali riserve divisibili dei soci	
	finanziatori;	
	g. da ogni altro fondo di riserva costituito	
	dall'assemblea e/o previsto per legge.	
	Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la	
	cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente,	
	i soci nel limite delle quote sottoscritte.	
	Le riserve, salvo quelle di cui alle precedenti	
	lettere d) ed f), sono indivisibili e,	
	conseguentemente, non possono essere ripartite tra i	
	soci cooperatori durante la vita della cooperativa, né	
	all'atto del suo scioglimento.	
	Articolo 25 (Caratteristiche delle quote)	
	Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a	
	vincoli volontari, nè essere cedute senza	

	l'autorizzazione dell'organo amministrativo.	
	Il socio che intenda trasferire le proprie quote deve	
	darne comunicazione all'organo amministrativo con	
	lettera raccomandata. Salvo espressa autorizzazione	
	dell'organo amministrativo, la cessione può essere	
	effettuata esclusivamente per l'intera quota detenuta	
	dal socio.	
	Il provvedimento dell'organo amministrativo deve	
	essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal	
	ricevimento della richiesta, decorsi i quali il socio	
	è libero di trasferire la propria partecipazione e la	
	cooperativa deve iscrivere nel libro dei soci	
	l'acquirente, a condizione che lo stesso abbia i	
	requisiti previsti dall'articolo 5.	
	In caso di diniego dell'autorizzazione, l'organo	
	amministrativo deve motivare la relativa delibera e	
	comunicarla entro sessanta giorni al socio	
	interessato, il quale, entro i successivi sessanta	
	giorni dalla comunicazione, può attivare le procedure	
	arbitrali di cui all'articolo 35.	
	Art. 26 (Bilancio di esercizio)	
	L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di	
	ogni anno.	
	Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo	
	amministrativo provvede alla redazione del bilancio,	

	previo esatto inventario, da compilarsi in conformità	
	alle norme di legge.	
	Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei	
	soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla	
	chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro	
	centottanta giorni qualora ricorrano le condizioni di	
	cui all'ultimo comma dell'articolo 2364 c.c.,	
	certificate dall'organo amministrativo in sede di	
	relazione sulla gestione.	
	L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla	
	ripartizione dei ristorni nel rispetto dei limiti e	
	delle modalità previste dal precedente articolo 23 e,	
	successivamente sulla distribuzione degli utili	
	annuali destinandoli:	
	a) a riserva legale nella misura non inferiore a	
	quella prevista dalla legge;	
	b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo	
	sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della	
	legge 31.1.92 n. 59, nella misura del 3%;	
	c) a rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei	
	limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della	
	legge 31 gennaio 1992, n. 59;	
	d) ad eventuale remunerazione del capitale sociale	
	effettivamente versato in misura non superiore al	
	limite stabilito dalla legge ai fini del	

	riconoscimento dei requisiti mutualistici;	
	e) ad eventuale remunerazione degli strumenti privi di	
	diritti di amministrazione di cui al precedente	
	articolo 22;	
	f) la restante parte a riserva straordinaria ovvero ai	
	fondi di cui alla lettera e) e g) dell'art. 24.	
	Gli utili debbono essere prevalentemente destinati a	
	finalità mutualistiche, intendendo per tali	
	l'incremento delle riserve di natura indivisibile, il	
	contributo al Fondo mutualistico e l'erogazione del	
	ristorno.	
	Si applicano tutti i divieti e gli obblighi di cui	
	all'art. 2514 c.c., ed in particolare:	
	a) il divieto di distribuire i dividendi in misura	
	superiore all'interesse massimo dei buoni postali	
	fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al	
	capitale effettivamente versato;	
	b) il divieto di remunerare gli strumenti finanziari	
	offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in	
	misura superiore a due punti rispetto al limite	
	massimo previsto per i dividendi;	
	c) il divieto di distribuire le riserve fra i soci	
	cooperatori;	
	d) l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento	
	della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto	

	soltanto il capitale sociale e i dividendi	
	eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la	
	promozione e lo sviluppo della cooperazione.	
	TITOLO VII	
	RIUNIONI DEI SOCI E ORGANI SOCIALI	
	Art. 27 (Decisioni dei soci)	
	I soci decidono sulle materie riservate alla loro	
	competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché	
	sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti	
	soci che rappresentano almeno un terzo del numero	
	complessivo degli aventi diritto al voto sottopongono	
	alla loro approvazione.	
	In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:	
	1) l'approvazione del bilancio, la ripartizione del	
	ristorno e la distribuzione degli utili;	
	2) la nomina degli amministratori e la struttura	
	dell'organo amministrativo;	
	3) la nomina dell'organo di controllo;	
	4) le modificazioni dell'atto costitutivo;	
	5) la decisione di aderire ad un gruppo cooperativo	
	paritetico;	
	6) la decisione di compiere operazioni che	
	comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto	
	sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei	
	soci;	

	7) l'approvazione dei regolamenti interni;	
	8) la nomina dei liquidatori e i criteri di	
	svolgimento della liquidazione.	
	Le decisioni di competenza dei soci sono assunte	
	mediante deliberazione assembleare, con le modalità	
	previste dall'articolo 2479-bis del codice civile.	
	Art. 28 (Assemblee)	
	L'assemblea è convocata dall'Organo Amministrativo	
	mediante avviso spedito ai soci e da essi ricevuto	
	almeno otto giorni prima del giorno fissato per	
	l'assemblea. L'avviso può essere redatto su qualsiasi	
	supporto (cartaceo o magnetico) e può essere spedito	
	con qualsiasi sistema di comunicazione (compresi il	
	telefax e la posta elettronica) idoneo ad assicurare	
	la prova dell'avvenuto ricevimento.	
	In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità,	
	l'Assemblea si reputa validamente costituita quando	
	siano presenti o rappresentati tutti i soci con	
	diritto di voto e siano presenti, o informati della	
	riunione, tutti gli Amministratori e l'organo di	
	controllo, se nominato. Tuttavia ciascuno degli	
	intervenuti può opporsi alla discussione degli	
	argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente	
	informato.	
	Art. 29 (Costituzione e quorum deliberativi)	

	In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente	
	costituita quando siano presenti o rappresentati la	
	metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.	
	In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente	
	costituita qualunque sia il numero dei soci	
	intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.	
	L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta, ad	
	eccezione dei casi previsti dai numeri 4, 6 e 7 del	
	precedente articolo 27, per i quali è necessario il	
	voto favorevole del 30% (trenta per cento) dei soci	
	aventi diritto al voto.	
	Art. 30 (Votazioni)	
	Per le votazioni si procederà normalmente col sistema	
	della alzata di mano, salvo diversa deliberazione	
	dell'Assemblea.	
	Sono escluse le votazioni a scrutinio segreto.	
	Art. 31 (Voto)	
	Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che	
	risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90	
	(novanta) giorni e che non siano in mora nei	
	versamenti delle quote sottoscritte.	
	Ciascun socio persona fisica ha un solo voto,	
	qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.	
	Per i soci speciali si applica l'articolo 6 del	
	presente statuto.	

	Art. 32 (Presidenza dell'Assemblea)	
	L'Assemblea è presieduta dal presidente dell'Organo	
	amministrativo ed in sua assenza dal vice presidente,	
	ed in assenza anche di questi, dalla persona designata	
	dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei	
	presenti.	
	Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non	
	socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il	
	verbale è redatto da un Notaio.	
	Art. 33 (Amministrazione)	
	La cooperativa è amministrata da un consiglio di	
	amministrazione composto da tre a sette membri secondo	
	quanto stabilito dall'assemblea all'atto della nomina	
	e scelti anche tra soggetti non soci, purché la	
	maggioranza del consiglio di amministrazione sia	
	scelta tra i soci cooperatori.	
	Gli amministratori restano in carica per il periodo	
	determinato dai soci al momento della nomina ma	
	comunque non superiore a tre esercizi e scadono alla	
	data dell'assemblea convocata per l'approvazione del	
	bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro	
	carica.	
	La cessazione degli amministratori per scadenza del	
	periodo determinato dai soci ha effetto dal momento in	
	cui il nuovo organo amministrativo è stato	

	ricostituito.	
	Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento	
	della nomina, il consiglio di amministrazione elegge	
	fra i suoi membri un presidente.	
	Le decisioni degli amministratori devono essere	
	trascritte senza indugio nel libro delle decisioni	
	degli amministratori.	
	Il consiglio di amministrazione è convocato dal	
	Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia	
	su cui deliberare ovvero quando lo richiedano un terzo	
	degli amministratori.	
	La convocazione, recante l'ordine del giorno, la data,	
	il luogo e l'ora della riunione, deve essere spedita	
	a tutti gli amministratori, all'organo di controllo se	
	nominato, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la	
	prova dell'avvenuto ricevimento, almeno cinque giorni	
	prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un	
	giorno prima.	
	Le adunanze del consiglio di amministrazione e le sue	
	deliberazioni sono valide, anche senza comunicazione	
	formale, quando intervengono tutti i consiglieri in	
	carica e l'organo di controllo, se nominato.	
	Per la validità delle deliberazioni del consiglio di	
	amministrazione è necessaria la presenza effettiva	
	della maggioranza dei membri in carica; le	

	deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta	
	dei voti dei presenti. In caso di parità dei voti, la	
	proposta si intende respinta.	
	Delle deliberazioni della seduta si redige un verbale,	
	firmato dal presidente e dal segretario se nominato,	
	il quale deve essere trascritto nel libro delle	
	decisioni degli amministratori.	
	Il consiglio di amministrazione ha tutti i poteri per	
	l'amministrazione della cooperativa. In sede di nomina	
	possono tuttavia essere indicati limiti ai poteri	
	degli amministratori.	
	Il consiglio di amministrazione può affidare specifici	
	incarichi a singoli amministratori o a un comitato	
	esecutivo, delegando loro i necessari poteri e	
	precisando i contenuti, i limiti e le modalità di	
	esercizio della delega. Non possono essere delegati i	
	poteri concernenti le materie indicate dall'articolo	
	2475, comma 5, c.c. nonché i poteri in materia di	
	ammissione, di recesso ed esclusione dei soci. Il	
	consiglio di amministrazione deve inoltre deliberare	
	in forma collegiale nei casi in cui oggetto della	
	decisione siano la remunerazione della prestazione	
	mutualistica, il ristorno, il conferimento, la	
	cessione o l'acquisto di azienda o di ramo d'azienda,	
	la costituzione o assunzione di una partecipazione	

	rilevante in altra società.	
	Ogni 180 (centottanta) giorni gli organi delegati	
	devono riferire agli Amministratori e all'organo di	
	controllo sul generale andamento della gestione e	
	sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle	
	operazioni di maggior rilievo, in termini di	
	dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla	
	Cooperativa e dalle sue controllate.	
	Gli amministratori relazionano, in occasione	
	dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui	
	criteri seguiti nella gestione sociale per il	
	conseguimento dello scopo mutualistico, con	
	particolare riferimento alla sussistenza del requisito	
	della prevalenza mutualistica o alle azioni che si	
	intendono intraprendere per riacquistare il requisito	
	stesso in caso di perdita temporanea ai sensi	
	dell'articolo 2545-octies c.c. Nella medesima	
	relazione gli amministratori devono illustrare le	
	ragioni delle determinazioni assunte con riguardo	
	all'ammissione di nuovi soci.	
	La rappresentanza della cooperativa spetta al	
	presidente del consiglio, al vicepresidente ed ai	
	consiglieri delegati, se nominati.	
	In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più	
	Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei	

	modi previsti dall'art. 2386 del codice civile.	
	Se viene meno la maggioranza degli Amministratori,	
	quelli rimasti in carica devono ricorrere alla	
	decisione dei soci per la sostituzione dei mancanti.	
	In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli	
	Amministratori, il ricorso alla decisione dei soci	
	deve essere fatto d'urgenza dall'organo di controllo,	
	se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli	
	atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza	
	dell'organo di controllo, gli amministratori sono	
	tenuti a far ricorso alla decisione dei soci e	
	rimangono in carica fino alla sua sostituzione.	
	Spetta alla decisione dei soci determinare i compensi	
	dovuti agli Amministratori e ai membri del Comitato	
	esecutivo, se nominato. In presenza di amministratori	
	investiti di particolari cariche, la remunerazione	
	degli stessi è stabilita dall'organo amministrativo,	
	sentito il parere dell'organo di controllo, se	
	nominato.	
	Art. 34 (Organo di controllo)	
	Ove si verificassero i presupposti di legge di cui	
	all'articolo 2543, comma 1, c.c., ovvero per delibera	
	dei soci, la Cooperativa procede alla nomina	
	dell'organo di controllo costituito da un solo membro	
	effettivo, iscritto nell'apposito Registro dei	

	revisori legali dei conti. Il sindaco unico dura in	
	carica tre esercizi e scade alla data dell'assemblea	
	convocata per l'approvazione del bilancio relativo al	
	terzo esercizio della carica ed è rieleggibile.	
	Non possono essere nominati alla carica di sindaco, e	
	se nominati decadono dall'ufficio, coloro che si	
	trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2399	
	c.c.	
	Il sindaco può essere revocato solo per giusta causa e	
	con decisione dei soci. La decisione di revoca deve	
	essere approvata con decreto del Tribunale, sentito	
	l'interessato.	
	In caso di morte, di decadenza o rinuncia di un	
	sindaco, l'assemblea procederà alla nomina di un nuovo	
	organo di controllo.	
	Il sindaco unico deve vigilare sull'osservanza della	
	legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di	
	corretta amministrazione e, in particolare,	
	sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo,	
	amministrativo e contabile adottato dalla società e	
	sul suo concreto funzionamento.	
	A tal fine, il sindaco può in qualsiasi momento	
	procedere ad atti di ispezione e di controllo, avendo	
	inoltre la facoltà di chiedere agli amministratori	
	notizie, anche con riferimento a società controllate,	

	sull'andamento delle operazioni sociali o su	
	determinati affari. Possono scambiare informazioni con	
	i corrispondenti organi delle società controllate in	
	merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed	
	all'andamento generale dell'attività sociale.	
	Il sindaco unico esercita anche la revisione legale	
	dei conti ai sensi degli articoli 2409-bis e seguenti	
	del cod. civ. e della legislazione speciale in materia.	
	Il sindaco unico relaziona, in occasione	
	dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui	
	criteri seguiti nella gestione sociale per il	
	conseguimento dello scopo mutualistico e sulla	
	sussistenza del requisito della prevalenza	
	mutualistica.	
	Il sindaco unico deve assistere alle adunanze delle	
	assemblee dei soci e alle adunanze del consiglio di	
	amministrazione e del comitato esecutivo, se nominato.	
	In alternativa al sindaco unico, la Cooperativa può	
	nominare un revisore al quale affidare unicamente le	
	attività di revisione legale dei conti ai sensi degli	
	articoli 2409-bis e seguenti del cod. civ. e della	
	legislazione speciale in materia.	
	Qualora la cooperativa intenda affidare i compiti di	
	controllo ad un organo collegiale, sempre in presenza	
	dei presupposti di legge di cui all'articolo 2543,	

	comma 1, c.c., l'assemblea procede alla nomina del	
	collegio sindacale, composto da tre membri effettivi e	
	due supplenti eletti dall'assemblea, al quale si	
	applicano le norme precedentemente dettate per il	
	sindaco unico.	
	Il collegio sindacale è costituito da revisori legali	
	dei conti iscritti nell'apposito Registro.	
	L'assemblea nomina il presidente del collegio stesso,	
	In caso di morte, di decadenza o rinuncia di un	
	sindaco, subentrano i supplenti in ordine di età. I	
	sindaci restano in carica fino alla decisione dei soci	
	per l'integrazione del collegio, da adottarsi su	
	iniziativa dell'organo	
	amministrativo, nei successivi trenta giorni. I nuovi	
	nominati scadono insieme con quelli in carica.	
	Delle riunioni del collegio deve redigersi verbale,	
	che deve essere trascritto nel libro delle adunanze e	
	delle deliberazioni collegio sindacale e sottoscritto	
	dagli intervenuti; le deliberazioni del collegio	
	devono essere prese a maggioranza assoluta dei	
	presenti.	
	Il sindaco dissenziente ha diritto di far trascrivere	
	a verbale i motivi del proprio dissenso.	
	Il collegio deve riunirsi almeno ogni novanta giorni.	
	TITOLO VIII	

	CONTROVERSIE	
	Art. 35 (Clausola arbitrale)	
	Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci	
	ovvero tra i soci e la cooperativa che abbia ad	
	oggetto diritti disponibili relativi al rapporto	
	sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge	
	prevede l'intervento obbligatorio del pubblico	
	ministero, dovrà essere risolta da un arbitro nominato	
	dal Presidente del Tribunale del luogo ove ha sede la	
	società, il quale dovrà provvedere alla nomina entro	
	30 (trenta) giorni dalla richiesta fatta dalla parte	
	più diligente.	
	La sede del collegio arbitrale sarà presso il	
	domicilio dell'arbitro.	
	L'arbitro dovrà decidere entro 90 (novanta) giorni	
	dalla nomina. L'arbitro deciderà in via rituale	
	secondo diritto.	
	Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le	
	risoluzioni e determinazioni dell'arbitro vincoleranno	
	le parti.	
	L'arbitro determinerà come ripartire le spese	
	dell'arbitrato tra le parti.	
	Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le	
	controversie promosse da amministratori, liquidatori e	
	sindaci ovvero quelle promosse nei loro confronti, che	

	abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al	
	rapporto sociale.	
	Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni	
	del D. lgs. 17 gennaio 2003, n. 5.	
	TITOLO IX	
	SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	
	Art. 36 (Scioglimento anticipato)	
	L'assemblea che dichiara lo scioglimento della Società	
	nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri.	
	Art. 37 (Devoluzione patrimonio finale)	
	In caso di scioglimento della Società, l'intero	
	patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà	
	devoluto nel seguente ordine:	
	- a rimborso del capitale sociale effettivamente	
	versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma	
	del precedente art. 26, lett. c);	
	- al Fondo mutualistico per la promozione e lo	
	sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della	
	legge 31.01.92, n. 59.	
	TITOLO X	
	DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI	
	Art. 38 (Regolamenti)	
	Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e	
	soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Società	
	ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo	